

CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO

DISCIPLINARE DI GARA

CONCESSIONE DEL DIRITTO DI USO DEI CANALI E/O DELLE CONDOTTE IN GESTIONE AL CONSORZIO, DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREE NELLA DISPONIBILITA' DEL CONSORZIO E DEI DIRITTI DI SERVITU' SULLE MEDESIME AREE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IDROELETTRICI DI POTENZA INDICATIVAMENTE NON SUPERIORE A 500 KWP.

Impianto Idroelettrico – Diga di Marsico Nuovo – 1° Salto - CIG: **6953640541**

DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: “Concessione del diritto di uso dei canali e/o delle condotte in gestione al Consorzio di Bonifica Alta Val D’Agri, del diritto di superficie su aree nella disponibilità del Consorzio e dei diritti di servitù sulle medesime aree ai fini della realizzazione di un impianto idroelettrico di potenza indicativamente non superiore a 500 KWP – Impianto Idroelettrico – Diga di Marsico Nuovo – 1° Salto”.

PREMESSA

Il presente Disciplinare di gara contiene le disposizioni integrative del Bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta dal Consorzio in intestazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione in epigrafe.

La concessione ha ad oggetto il diritto d’uso dei canali, delle condotte ed in generale delle infrastrutture in gestione al Consorzio di Bonifica Alta Val D’Agri per il prelievo ed il trasporto con restituzione di acqua, nonché il diritto di superficie e le servitù di passaggio e di elettrodotto sulle aree nella disponibilità del Consorzio per la progettazione esecutiva, la costruzione e gestione della centrale idroelettrica, secondo il progetto definitivo presentato in sede di gara, per la produzione di energia da immettere nella Rete Elettrica Nazionale ai sensi delle disposizioni previste dal D.M. 23/06/2016 per l'incentivazione delle FER (di seguito il “**Decreto**”) e delle relative delibere attuative emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Nel caso in cui la centrale non possa accedere ai meccanismi di incentivazione vigenti, la stessa potrà essere iscritta in un nuovo potenziale meccanismo di incentivazione eventualmente varato dagli organi governativi. Nessun risarcimento potrà essere richiesto al Consorzio nel caso la centrale di che trattasi non accedesse ai meccanismi di incentivazione vigenti o non venisse emanato un nuovo decreto di incentivazione che consenta alla stessa l’ottenimento degli incentivi.

La concessione dei predetti diritti comporterà l'obbligo a carico del Concessionario di provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto e delle relative opere accessorie in conformità ai relativi titoli autorizzativi. Tutti i costi di progettazione, realizzazione, frazionamento/accatastamento, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti da installare saranno a cura del Concessionario, senza alcun onere finanziario a carico del Consorzio.

Tali obblighi scatteranno a valle dell’inserimento degli impianti nella eventuale graduatoria redatta dal G.S.E. in posizione utile per conseguire gli incentivi fermo restando quanto già sopra riportato o all’ottenimento degli incentivi nel periodo di vigore del decreto oggi vigente.

Il Concessionario dovrà anche curare, a proprie spese, la gestione di tutte le pratiche prescritte per la propria ammissione, quale soggetto responsabile, alle tariffe incentivanti previste dai “Decreti”.

Il Concessionario acquisterà esclusivamente la proprietà degli impianti, delle opere accessorie, dell’energia prodotta, nonché i benefici relativi alle tariffe incentivanti previste dai Decreti.

Gli impianti dovranno essere realizzati con tecnologia e materiali che assicurino che, dopo vent’anni dalla connessione alla rete elettrica nazionale, la capacità produttiva degli stessi non subisca una decadenza superiore allo standard di mercato.

Le aree concesse in diritto di superficie dovranno essere destinate unicamente alla realizzazione dell’impianto idroelettrico di che trattasi e restano vincolate alla destinazione indicata nel Bando. Il Consorzio si impegna sin d’ora ad autorizzare ogni eventuale modifica dei progetti su richiesta dagli Enti competenti per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e gestione dell’impianto.

Il Consorzio si impegna, per gli impianti ubicati sulle aree nella sua disponibilità, a concedere le aree sulle quali saranno realizzati gli impianti nello stato di fatto in cui esse si trovano ma, comunque, prive di vincoli di qualsiasi natura, nonché di trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie e privilegi di sorta.

Sarà impegno del Concessionario chiedere il diritto di superficie, sulle aree non nella disponibilità e/o in gestione del Consorzio, al diretto proprietario, privato o pubblico che sia, necessarie alla realizzazione degli interventi proposti in sede di gara.

Il corrispettivo derivante dall’impegno finanziario per la realizzazione e gestione delle opere sarà assicurato mediante la gestione economica, per l’intera durata della concessione, delle opere e degli impianti in concessione mediante sfruttamento della/e Centrale/i Idroelettrica/che.

Si rende noto, che contemporaneamente al presente avviso, sono pubblicate altre sette gare, di seguito specificate, per l’aggiudicazione di impianti aventi caratteristiche simili a quelle oggetto della presente procedura. Pertanto, ai sensi dell’art. 51, comma 3, D.lgs 50/2016, questa Amministrazione ha ritenuto di limitare a 1 (uno) il numero massimo degli interventi che possono essere aggiudicati ad un medesimo offerente. Qualora un concorrente risultasse aggiudicatario di un numero maggiore di interventi, l’affidamento avverrà con riferimento alle preferenze manifestate con la dichiarazione da inserire nella “BUSTA D” di cui si dirà più avanti. L’aggiudicazione ad un solo offerente di un numero

di interventi superiore al numero massimo previsto, sarà consentito solo qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione, ovvero l'assenza di altri offerenti e/o offerte valide, non consenta l'aggiudicazione dell'appalto.

Elenco degli interventi, soggetti all'applicazione della limitazione di cui sopra:

1)- *Intervento Impianto Idroelettrico – Diga di Marsico Nuovo – 2° Salto CIG: 6954002FF9*

2)- *Intervento Impianto Idroelettrico – canale Cavolo CIG: 6954055BB7*

3)- *Intervento Impianti Idroelettrici da 50KW Vasca S1 in c.da Recoleta e Vasca S2 in c.da Andriace e impianto idroelettrico da 80KW Restituzione Canale Recoleta CIG: 695413910C*

4)- *Intervento Impianto Idroelettrico da 250KW in c.da Cerchiarito CIG: 6954174DEA*

5)- *Intervento Impianto Idroelettrico in c.da Cerchiarito coclea da 22KW, Canale in sinistra Gannano coclea da 60KW, Salto immissione condotta in pressione coclea da 60 KW e Valtellina Francis da 100 KW CIG: 6954230C21*

6)- *Intervento Impianto Idroelettrico da 100 KW scarico di fondo e impianto idroelettrico traversa Santa Venere o dissabbiatore vecchio CIG: 695426268B*

7)- *Intervento Impianto Idroelettrico canale Santa Venere (ripartitore) CIG: 6954286A58*

1. CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE

1.1- Oggetto

La concessione di costruzione e gestione sommariamente descritta in premessa riguarda la progettazione definitiva ed esecutiva, sulla base del Progetto di fattibilità Tecnico/Economico approvato con Delibera Commissariale del Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri n. 02 del 10 gennaio 2017, la realizzazione e la successiva gestione funzionale ed economica, per tutta la durata della concessione, della centrale idroelettrica in agro di Marsico Nuovo (PZ), di potenza pari a circa 250 KW per una produzione annua stimata in KWh 1.414.156;

Alla realizzazione delle opere dovrà seguire la manutenzione, la conduzione e la gestione dell'impianto per l'intera durata della concessione.

Tutte le opere realizzate (comprendenti di impianti, apparecchiature e dotazioni) saranno trasferite in proprietà del Consorzio al termine della concessione, senza diritto del concessionario ad alcun corrispettivo. È fatta salva la facoltà di revoca di cui all'art. 176 del D. Lgs. 50/2016.

La descrizione dettagliata delle opere e degli impianti oggetto di concessione, delle modalità di realizzazione e della relativa gestione sono contenute nel Progetto di fattibilità tecnico-economico e nei documenti di progettazione posti a base di gara, nonché nel Capitolato Tecnico relativo all'opera/impianto di che trattasi che saranno resi disponibili agli operatori economici partecipanti alla gara.

1.2- Durata della concessione

La concessione avrà la durata massima di **anni 30**, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, esclusi i tempi necessari per il rilascio delle concessioni di derivazione ad uso idroelettrico da parte dell'Ente competente, dell'autorizzazione alla costruzione e gestione degli impianti e per la realizzazione completa degli stessi. Qualora la concessione di derivazione dovesse essere rilasciata per un periodo inferiore a 30 anni, la durata della Convenzione stipulata con il Consorzio per la concessione dei diritti di cui al presente bando sarà ridotta in conformità a quanto previsto dalle concessioni di derivazione, senza che perciò il concessionario possa accampare diritti o pretese di sorta. Alla scadenza della Concessione il Consorzio potrà rinnovare la stessa qualora l'Ente competente conceda il rinnovo delle concessioni di derivazione al Concessionario o, in alternativa, potrà acquisire la proprietà delle centrali idroelettriche versando al Concessionario un prezzo pari al 50% del valore delle centrali determinato in contraddittorio mediante apposita perizia di stima.

La Convenzione stipulata con il Consorzio non potrà essere oggetto di cessione a terzi se non previa autorizzazione del Consorzio.

2.- AMMONTARE STIMATO DELL'APPALTO/CONCESSIONE

2.1 – Importo complessivo della concessione.

L'importo complessivo presunto della concessione, ai sensi dell'art. 167 D.Lgs 50/2016, per la gestione funzionale della centrale idroelettrica è pari ad **€. 6.505.118,66** (euro seimilionicinquecento-cinquemilacentodiotto/66 di cui:

- per la durata di anni **20** (venti) è pari ad **Euro 5.939.456,17** (euro cinquemilioninovecentotrentanovemilaquattrocentocinquantasei/17) come stimato nel *piano economico e finanziario*.

- **dal 21° anno al 30°** anno di concessione, si stima un importo presunto di **€. 565.662,49** (euro cinquecentosessantacinquemilaseicentossessantadue/49) sulla base del prezzo di vendita attuale (tariffa zonale extra incentivo) al mercato libero pari ad **€. 0,04/KWh**.

2.2- Importo presunto dell'investimento.

L'importo complessivo presunto dell'investimento per l'intervento oggetto di concessione è pari ad **€. 750.000,00** (euro settecentocinquantamila/00) (IVA esclusa), oltre ad **€. 8.000,00** (euro ottomila/00) per l'attuazione dei piani per la sicurezza e coordinamento.

2.3- Canone di concessione.

La realizzazione dell'intervento avverrà con risorse interamente a carico del privato, con disponibilità da documentare all'atto della sottoscrizione del contratto.

La remunerazione del concessionario deriverà unicamente dallo sfruttamento diretto della centrale elettrica realizzata dal concessionario.

A fronte del diritto di gestire gli impianti in concessione, il Concessionario è tenuto a corrispondere al *Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri* concedente un canone annuo, soggetto ad offerta in aumento.

Il corrispettivo annuo presunto per i primi vent'anni di incentivazione di cui al D.M. 23/06/2016, posto a base di gara per la concessione dei diritti di cui al precedente paragrafo, calcolato sulla base della producibilità riportata nel progetto di fattibilità tecnico economico predisposto dal Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri, è stimato nell'importo annuo di **€. 296.972,80** (euro duecentonovantaseimilanovecentosettantadue/80). secondo lo schema esposto nell'allegato 5 al presente avviso.

A decorrere dal 21° anno, cessata l'incentivazione, il canone annuo sarà rideterminato applicando, anno per anno, la percentuale offerta in sede di gara al valore di vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto nell'anno di riferimento. Tutte le ipotesi di cui in allegato 5 dovranno essere validate e riviste dai partecipanti alla gara in sede di offerta tecnica, anche alla luce di possibili aggiornamenti in corso sulle tariffe incentivanti e non costituiscono impegno o obbligo alcuno per il Consorzio.

Il canone annuale di concessione dovrà essere erogato in n. 2 (due) rate semestrali anticipate, da versare alla Tesoreria Consortile rispettivamente entro e non oltre il 31 maggio ed il 30 novembre di ciascun anno.

2.4- Classificazione di lavori e progettazione

L'intervento appartiene alle seguenti categorie e classifiche:

- Impianti per la produzione di energia elettrica: OG9, Class. III;
- Servizi di progettazione: Categoria D.M. 17 giugno 2016: IB.9.

3- INFORMAZIONI DELL'APPALTO/CONCESSIONE

3.1- richiesta di eventuali chiarimenti

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti, inerenti la procedura di gara, inviando una mail al seguente indirizzo: consorzio.bradano@rete.basilicata.it

Per ottenere una risposta, scritta, i suddetti chiarimenti dovranno essere formulati solo per iscritto ed in lingua italiana e potranno essere richiesti fino al settimo giorno antecedente il termine indicato nel Bando di gara per la presentazione delle offerte.

Il Consorzio pubblicherà sul proprio sito internet "www.bradanometaponto.it" i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali che, a proprio giudizio, siano ritenute di portata e interesse generale.

Tali chiarimenti e/o eventuali informazioni sostanziali saranno pubblicati non oltre 4 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e **formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.**

3.2- pubblicazione atti di gara

Il Consorzio mette a disposizione, sul proprio sito internet "www.bradanometaponto.it" l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara.

Il Consorzio, pertanto, non è tenuto a prendere in considerazione le richieste di invio dei documenti di gara. La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Progetto di fattibilità tecnico-economica;
4. All. A al disciplinare di gara;
5. All. B al disciplinare di gara;
6. All. C al disciplinare di gara;
7. All. D al disciplinare di gara;
8. All. Modello Offerta Economica;
9. All. 5 Stima della producibilità.
10. Schema contratto

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Nonché le imprese concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare.

In conformità alle disposizioni dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, c. 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi partecipino in raggruppamento o consorzio ordinario.

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, a pena d'esclusione ed in sede di offerta, per quali consorziati essi concorrono: si ribadisce che, a questi ultimi, è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

I consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lettera b) del Codice dei contratti - consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane - sono tenuti, a pena d'esclusione, ad indicare in sede di offerta l'elenco dei consorziati; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma.

Ai sensi del disposto del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture da eseguire. La violazione di tale norma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

E' fatto divieto di partecipare al medesimo appalto ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'operatore economico dichiari di essere a conoscenza che sussiste una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione con un altro/i partecipante/i all'appalto e di aver tuttavia formulato autonomamente l'offerta, dovrà indicare il/i concorrenti con cui sussiste tale situazione e allegare i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. Tali documenti vanno inseriti in un'apposita separata busta chiusa secondo le modalità nel prosieguo illustrate. Ai sensi dell'art. 80, c. 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016, il Consorzio escluderà i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte presentate per questo appalto sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra è causa di esclusione dalla gara dell'operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui esso partecipi.

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dei seguenti requisiti di partecipazione:

A. Requisiti di ordine generale

Ai sensi dell'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 174, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, così come definite dall'art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

E' inoltre, motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un subappaltatore dell'operatore economico offerente nei casi di cui all'articolo 174, comma 3, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando.
- k) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Il Concedente applicherà altresì le disposizioni dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 al fine di motivare l'esclusione o la non esclusione di un operatore economico dalla presente procedura.

B. Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. In caso di concorrente, cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, e' richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale e' stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

C. Capacità tecnico-organizzativa

Insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016, secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara.

a. Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale

I requisiti di cui all'art. 95 D.P.R. 207/2010, che devono essere soddisfatti a pena di esclusione sono i seguenti:

- i. nel caso di concorrenti che intendono eseguire direttamente le opere (progettazione ed esecuzione):**
 - a) Ai sensi dell'art. 83 comma 2 ultimo capoverso del D.lgs. 50/2016, attestazione di qualificazione, in originale o copia autentica, per prestazione di progettazione e costruzione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 Parte II Titolo III, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le seguenti categorie e adeguate all'importo dei lavori oggetto della concessione, come appresso indicati e ai lavori relativi alle varianti migliorative che si intendono eventualmente realizzare:

CATEGORIA	DECLARATORIA	IMPORTI
OG9	IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	€ 1.033.000

L'attestazione SOA deve recare in calce apposita annotazione che documenti la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione con classifica idonea a comprova della disponibilità di un proprio staff tecnico di cui all'art. 79 comma 7 del DPR 207/2010. La qualificazione SOA deve soddisfare, sulla base delle attività di progettazione del proprio staff tecnico, ai sensi dell'art. 79 comma 7 del DPR 207/2010, i requisiti di cui al successivo punto ii).

Con riferimento ai requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti ad assumere i lavori, valgono le prescrizioni di cui all'art. 92 del D.P.R. 207/2010.

I lavori non realizzati direttamente, o tramite imprese controllate o collegate, dovranno essere comunque eseguiti da soggetti in possesso di adeguata attestazione SOA ai sensi dell'art. 83 comma 2 ultimo capoverso del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 79 del DPR 207/2010.

ii. Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale ai fini della sola progettazione dei lavori

Qualunque sia il modello organizzativo adottato per l'individuazione dei progettisti, i requisiti di cui all'articolo 267, comma 7, del D.P.R. n. 207, richiamato dall'articolo 92, comma 6, lettera b), dello stesso d.P.R., devono essere posseduti dal progettista nelle seguenti misure:

- Iscrizione albo/ordine professionale;
- aver espletato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, servizi di progettazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, analoghi a quelli previsti nel bando,

appartenenti: **ID opere: IB.9 - Grado di complessità: 0,60** - (ex IVb, legge 143/49), per un importo globale pari ad almeno quello presunto dell'investimento di cui all'art. 2.2 del presente disciplinare, IVA esclusa;

- il possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. (il requisito deve essere posseduto dal professionista che espletterà la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione);
Il progettista dovrà soddisfare i requisiti generali ed essere in possesso delle abilitazioni professionali richieste per la progettazione dei lavori.

iii. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai fini della gestione dell'Impianto.

Si precisa che per servizi affini si considera la realizzazione e la gestione di opere ed impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili con potenza installata almeno pari a quella dell'Impianto di che trattasi.

- a) Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque esercizi antecedenti alla pubblicazione del Bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento:
(10% di € 758.000 = € 75.800 IVA esclusa);
- b) Capitale sociale o patrimonio netto non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
(1/20 di € 758.000 = € 37.900)
- c) Svolgimento negli ultimi cinque esercizi antecedenti alla pubblicazione del Bando di servizi affini a quello previsto per l'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
(5% di € 758.000 = € 37.900 IVA esclusa);
- d) Svolgimento negli ultimi cinque esercizi antecedenti alla pubblicazione del Bando di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.
(2% di € 758.000 = € 15.160 IVA esclusa);

In alternativa al possesso dei requisiti *sub c)* e *d)*, i concorrenti possono incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) in misura pari ad 1,5 (diconsi: uno virgola cinque) volte:

- Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque esercizi antecedenti alla pubblicazione del Bando non inferiore al quindici per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
(15% di € 758.000 = € 113.700 IVA esclusa);
- Capitale sociale o patrimonio netto non inferiore al 7,5 per cento dell'investimento previsto per l'intervento.
(7,5% di € 758.000 = € 56.850 IVA esclusa);

I SERVIZI SOPRA ELENCATI SONO COMPROVATI DAI CERTIFICATI RILASCIATI DA AMMINISTRAZIONI O ENTI PUBBLICI, ATTESTANTI, ALTRESÌ, LA BUONA E REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO ESPLETATO, ALLEGATI IN UNO ALLA DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

b. Requisiti di ordine speciale in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi

Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti di cui ai punti 1) e 2) devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento deve possedere una percentuale non inferiore al 10 (dieci) per cento dei requisiti di cui ai punti 1) e 2).

D - Avvalimento

Il concorrente, ai sensi e secondo le modalità indicate nell'art.89 del D.lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, o di attestazione SOA, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto alle condizioni di cui allo stesso articolo.

6. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire con qualunque mezzo, tutta la documentazione richiesta redatta **in lingua italiana** (in caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana).

La documentazione dovrà essere predisposta con le modalità di seguito indicate e consegnata o recapitata, a pena di esclusione, entro e non oltre **Vedi bando di gara** presso il Consorzio, all'indirizzo in intestazione.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro **dell'ufficio protocollo** del Consorzio, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato solo qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).

L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, non festivi.

L'inoltro e recapito della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Consorzio ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione **entro il termine perentorio** sopra indicato o pervenga in condizioni tali da non assicurare la segretezza dell'offerta in esso contenuta.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, **a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale o l'eventuale data di ricezione riportata dal vettore sul documento di trasporto**. Tali plichi non saranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

7. EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla gara è **obbligatoria l'effettuazione di un sopralluogo**. E' possibile chiedere l'effettuazione di un sopralluogo contattando il dipendente consortile dott. Michele Mazziotta al numero 0835.248236 oppure tramite e-mail all'indirizzo michele.mazziotta@bradanometaponto.it.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato nelle date comunicate dal predetto funzionario consortile.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per poter partecipare alla procedura di gara gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria in un **UNICO PLICO CONTENITORE**, chiuso e sigillato mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o con altro sistema equivalente che confermi l'autenticità della chiusura originaria), riportante all'esterno le seguenti indicazioni:

- a) ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax (nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento);
- b) data ed orario di scadenza del già indicato termine di presentazione delle offerte;
- c) scritta "NON APRIRE - contiene l'offerta relativa alla "PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI USO DEI CANALI E/O DELLE CONDOTTE IN GESTIONE AL CONSORZIO, DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREE NELLA DISPONIBILITA' DEL CONSORZIO E DEI DIRITTI DI SERVITU' SULLE MEDESIME AREE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IDROELETTRICI DI POTENZA INDICATIVAMENTE NON SUPERIORE A 500 KWP –". Intervento Impianto Idroelettrico – Diga di Marsico Nuovo – 1° Salto - Codice CIG (codice identificativo gara): **6953640541**

Il plico dovrà contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta, dovrà essere chiusa e sigillata mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema equivalente che confermi l'autenticità della chiusura originaria):

- a) **BUSTA "A"**, con iscrizione del mittente e della dicitura "**Documentazione amministrativa**", dovrà contenere i documenti, prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara, di cui al paragrafo 9;
- b) **BUSTA "B"** con iscrizione del mittente e della dicitura "**Offerta tecnica**", dovrà contenere i documenti di cui al paragrafo 10;
- c) **BUSTA "C"**, con iscrizione del mittente e della dicitura "**Offerta economica**", dovrà contenere i documenti di cui al paragrafo 11.
- d) **BUSTA "D"**, Dichiarazione di preferenza degli interventi.

Le buste utilizzate per l'invio della documentazione richiesta non dovranno permettere di rendere riconoscibile esteriormente il loro contenuto.

Il mancato utilizzo dei moduli predisposti e consigliati dal Consorzio per la presentazione delle offerte (allegati al presente Disciplinare) non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

9. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E REQUISITI MINIMI

La **BUSTA A documentazione amministrativa e requisiti minimi** dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Tutti gli operatori economici che sottoscrivono le dichiarazioni previste devono allegare il proprio «PASSOE», ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS.

9.1. Domanda di partecipazione alla gara;

Solo per raggruppamenti di concorrenti:

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIA' COSTITUITO:

- **MANDATO** conferito al Capogruppo dagli altri concorrenti riuniti, risultante da scrittura privata autenticata, in originale o copia autenticata.
- **PROCURA** con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante del concorrente capogruppo, risultante da atto pubblico, in originale o copia autenticata. E' ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO NON ANCORA COSTITUITO:

- **impegno alla costituzione dell'A.T.I.**, con indicazione della impresa mandataria e aziende mandanti, con relative quote di partecipazione e di esecuzione.

(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani e di consorzi stabili – art.45, c.1, lett. b) e c) del Codice)

indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. I predetti Consorzi dovranno produrre l'elenco delle cooperative associate e/o consorziate che aderiscono al consorzio.

9.2. Dichiarazione sostitutiva unica, circa l'insussistenza delle cause di esclusione, resa ai sensi della normativa vigente, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. *Le dichiarazioni devono essere rese da tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza e in particolare: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;*

9.2.1- l'insussistenza, ai sensi dell'art. 80 comma 2 del Codice di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. N. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto;

9.2.2- ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto

9.2.3- di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;

9.2.4- di non aver commesso, ai sensi del comma 4 dell'art. 80 del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti. Il predetto comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, comprese eventuali interessi o multi, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

9.2.5- Di non trovarsi, in qualità di operatore economico, nelle condizioni di cui all'art. 80 comma 5 del Codice ed in particolare:

- a. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del Codice;
- b. Di non trovarsi in stato di fallimento di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c. Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali;
- d. Che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Codice;
- e. Di non essere stato coinvolto nella preparazione, ai sensi dell'art. 67 del Codice, della presente procedura di appalto, ovvero di essere stato coinvolto nella preparazione, ai sensi dell'art. 67 del Codice, della presente procedura di appalto, ma di essere in grado, di provare che la predetta partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
- f. Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
- g. Di non essere attualmente iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

- h. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/90 ovvero di aver violato il predetto divieto ma la violazione è stata rimossa ed è decorso più di un anno dall'accertamento definitivo della stessa;
- i. che ha ottemperato al disposto della Legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero: che l'impresa non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge 12.3.1999 n. 68,
- j. che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/91, convertito con modificazioni dalla legge 203/91, ovvero che pur essendo stato vittima dei predetti reati ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.
- k. di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con nessun partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente; **ovvero** di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto a sé in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con gli stessi, e di aver formulato l'offerta autonomamente; **ovvero** di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto a sé in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi relazione, anche di fatto del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con gli stessi, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

9.2.6 Dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta:

- che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159 e s.m.i;
- di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i.; (ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i ma che gli stessi si sono conclusi;
- ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto

9.2.7. Dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta:

- di essere iscritto alla Camera di Commercio, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), e la forma giuridica, il concorrente deve, a pena di esclusione, possedere, alla data di indizione della gara all'interno dell'oggetto sociale i requisiti necessari e corrispondenti a quelli oggetto della presente procedura di affidamento;
- di essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti nel disciplinare di gara, indicandoli specificatamente;
- di essere in possesso dell'Attestazione SOA nella **categoria OG9 in classifica III**, ed al possesso della Certificazione del sistema qualità aziendale;
- di aver preso esatta cognizione della natura dell'intervento e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara e nella documentazione di gara in generale;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile alle condizioni dell'offerta presentata;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

- di mantenere ferma l'offerta presentata per un termine pari a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della stessa e si impegna a confermare, su richiesta della Amministrazione, la validità dell'offerta per ulteriori 180 (centottanta) giorni qualora allo scadere dei primi 180 (centottanta) giorni non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva della gara;
- di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
- le eventuali lavorazioni, che ai sensi dell'art. 105, D.Lgs 50/2016, intende subappaltare;
- che per l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, si avvarrà del proprio staff tecnico, *ovvero ricorrerà alla collaborazione di progettista/i esterno/i (libero professionista singolo/studio di professionisti associati/società di professionisti /società di ingegneria e/o architettura/consorzio) indicandone generalità, residenza, partita IVA, iscrizione Albo professionale; indica, altresì, le generalità della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24, comma 7, del Codice; (per coloro che si qualificano per la presente gara con attestazione SOA, oltre che per esecuzione, anche per progettazione e con al proprio interno uno staff di progettazione in possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara)*
- indica:
 - a. generalità, iscrizione Albo e qualifica professionale del professionista personalmente responsabile che espletterà l'incarico di redazione del progetto definitivo ed esecutivo;
 - b. generalità della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
 - c. generalità, iscrizione Albo e qualifica professionale del professionista personalmente responsabile che espletterà l'incarico di redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo con le caratteristiche dell'opera, in possesso dei requisiti di cui all'art.98 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;

9.3. Attestato obbligatorio, rilasciato dal Responsabile del Procedimento o Funzionario suo delegato, di presa visione delle aree oggetto di intervento della procedura di gara;

9.4. Dichiarazione circa l'assunzione a proprie spese degli oneri di progettazione, direzione dei lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione, realizzazione e gestione delle centrali idroelettriche e delle relative opere accessorie per tutta la durata della Concessione;

9.5. Dichiarazione attestante che il concorrente, in caso di aggiudicazione della gara, è in grado di gestire, a propria cura e spese, i procedimenti amministrativi per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la costruzione e gestione degli impianti, nonché quelli per l'ottenimento degli incentivi e la vendita dell'energia;

9.6. Dichiarazione che gli impianti idroelettrici saranno realizzati con tecnologia e materiali che assicurino che, dopo vent'anni dalla connessione alla rete elettrica, la capacità produttiva degli stessi non subisca una decadenza superiore al 20% (venti per cento) di quella iniziale dichiarata e rilevata;

9.7. Dichiarazione con la quale il proponente si impegna a presentare, a decorrere dall'inserimento dall'eventuale futuro inserimento degli impianti nella graduatoria redatta dal GSE in posizione utile per conseguire gli incentivi in un eventuale nuovo registro di incentivazione o al decorrere dell'inizio dei lavori nel caso di incentivazione con l'attuale decreto di incentivazione vigente, apposita fideiussione a garanzia degli importi dovuti al Consorzio a fronte dell'aggiudicazione della gara. Tale fideiussione dovrà essere di importo pari al corrispettivo dovuto al Consorzio su base annua e dovrà essere rinnovata, annualmente, almeno 60 gg prima della sua scadenza. Prima dell'inizio dei lavori il Concessionario dovrà rilasciare al Consorzio una garanzia "all risk" per le fasi di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti.

9.8. Requisiti per la progettazione

9.8.1. Individuazione dei progettisti

L'offerente deve disporre, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010, di soggetti abilitati alla progettazione, con una delle seguenti modalità:

- a) un proprio staff tecnico dell'impresa, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010, annotato sull'attestazione SOA, di norma con le parole «Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione», per la classifica non inferiore a quella massima richiesta dal bando di gara;
- b) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo, del quale l'offerente intende avvalersi;
- c) associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera g) della stessa norma.

9.8.2. Requisiti professionali e requisiti di ordine generale dei progettisti:

- a) il progettista deve disporre e indicare nominativamente i seguenti soggetti (**persone fisiche**) che firmeranno il progetto esecutivo, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche.
- b) è ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, in base all'ordinamento giuridico vigente;
- c) tra i professionisti deve essere individuato il soggetto (**persona fisica**) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
- d) i progettisti devono presentare le seguenti dichiarazioni:
 - d.1) nel caso di staff tecnico di cui all'articolo 9.10.1, lettera a), l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del D.Lgs 50/2016;
 - d.2) nel caso di progettista indicato dall'offerente per la progettazione di cui all'articolo 9.10.1, lettera b), o di progettista associato in raggruppamento temporaneo con l'offerente di cui all'articolo 9.10.1, lettera c):
 - l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del D.Lgs 50/2016;
 - d.3) se il progettista è una società di professionisti o una società di ingegneria, deve presentare la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- e) in ogni caso, i soggetti di cui alla lettera a), che firmano il progetto, qualunque sia la forma di partecipazione, devono presentare le dichiarazioni di assenza delle seguenti cause ostative previste:
 - e.1) che nessuno di tali professionisti ha svolto attività di supporto alla stazione appaltante per l'intervento oggetto della gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato;
 - e.2) che nessuno di tali professionisti ha svolto attività nell'ambito della redazione della progettazione posta a base di gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, che possano influenzare o determinare posizioni di vantaggio o ledere il principio della parità di condizioni tra gli offerenti;
- f) nei casi di cui all'articolo 9.10.1, lettera b) o lettera c), se il progetto esecutivo è affidato a più operatori economici progettisti, questi devono:
 - f.1) impegnarsi a costituire tra loro un apposito sub-raggruppamento temporaneo di progettisti, mediante conferimento di mandato irrevocabile al soggetto designato quale mandatario, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione di ciascuno al sub-raggruppamento e dall'indicazione dei servizi tecnici o della quota di servizi tecnici affidati ai componenti dello stesso sub-raggruppamento;

9.8.3. Requisiti di ordine speciale dei progettisti

Qualunque sia il modello organizzativo adottato per l'individuazione dei progettisti, devono essere posseduti dal progettista i seguenti requisiti:

- aver espletato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, servizi di progettazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, analoghi a quelli previsti nel bando, appartenenti: **ID opere: IB.9 - Grado di complessità: 0,60** - (ex IVb, legge 143/49), *per un importo globale pari ad almeno quello presunto dell'investimento di cui all'art. 2.2 del presente disciplinare, IVA esclusa*;
- possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. (il requisito deve essere posseduto dal professionista che espletterà la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione);

I SERVIZI SOPRA ELENCATI SONO COMPROVATI DAI CERTIFICATI RILASCIATI DA AMMINISTRAZIONI O ENTI PUBBLICI, ATTESTANTI, ALTRESÌ, LA BUONA E REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO ESPLETATO, ALLEGATI IN UNO ALLA DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

9.9. Cauzione provvisoria (articolo art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016):

- a) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs 50/2016, per un importo di €. 130.102,00 (centotrentamila/cento/00), pari al **2%** (due per cento) dell'importo totale a base di gara di cui all'articolo 2.1 costituita, a scelta dell'offerente, da:
 - a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/98, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine

di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al D.Lgs. 82/05, con firma "digitale" o "elettronica qualificata", deve chiaramente riportare l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;

- b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, del D.Lgs. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:
 - b.1) si intende assolto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a), punto a.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con D.M. 123 del 2004; o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;
 - b.2) in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore;
- c) Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), ridotti ai sensi dell'art. 93, comma 7 del codice:
 - qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la cauzione provvisoria è ridotta del 50%;
 - qualora il concorrente sia in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'importo della garanzia è ridotto del 30% anche cumulabile con la riduzione di cui al primo capoverso;
 - qualora il concorrente sia in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNIENISO14001 l'importo della garanzia è ridotto del 20%;
 - qualora il concorrente abbia sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNIENISO14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNIISO/TS14067 l'importo della garanzia è ridotto del 15%;

Per fruire delle predette riduzioni il concorrente deve produrre copia conforme delle certificazioni di qualità predette ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 contenente tutti i dati della certificazione di qualità di cui si è in possesso.

La mancata presentazione in sede di gara della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate non costituirà immediata causa di esclusione dalla procedura, ma verrà soggetta a soccorso istruttorio per irregolarità non essenziale; se a seguito di richiesta istruttoria della stazione appaltante non si procederà alla produzione della cauzione mancante o di importo corretto, si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara.

All'atto in cui comunicherà l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, questo Ente provvederà contestualmente, nei loro confronti allo svincolo della garanzia provvisoria presentata in sede di gara, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia scaduto il termine di efficacia della garanzia.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; il possesso del requisito può essere segnalato dall'operatore economico mediante allegazione dell'originale o della copia autentica della certificazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale;

9.10. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

- a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro **200 (duecento)** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.avcp.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento **CIG 6953640541**;
- b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
 - on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

--- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione.

9.11. (in caso di avvalimento)

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

- a) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa al possesso dell’attestazione di qualificazione ovvero copia autentica dell’attestazione di qualificazione posseduta dall’impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria;
- c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che attesta che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.46, del Codice;
- f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art.49, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

9.12. Requisiti per l’esecuzione dei lavori

Attestazione di qualificazione in copia autentica (anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da R.T.I. o consorzi - costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni o attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, nonché il possesso del sistema di qualità aziendale. Qualora l’offerta presentata dal concorrente comprenda lavori che appartengano, secondo quanto indicato e documentato nel progetto presentato, a categorie e classifiche diverse da quelle indicate nel Bando e nel presente Disciplinare di gara, l’attestazione di qualificazione SOA deve documentare il possesso anche di tali categorie e classifiche.

10. Offerta Tecnica (Peso 65)

10.1 CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”

La **BUSTA B offerta tecnica**, chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, dovrà recare ben chiara l’intestazione del concorrente e la dicitura “**BUSTA B : OFFERTA TECNICA**”.

Tale busta dovrà contenere la documentazione tecnica, sottoscritta in ogni pagina con firma leggibile e per esteso dall’imprenditore, nel caso di impresa individuale, o dal legale rappresentante, in caso di società, ed in particolare:

- 10.1- Progetti definitivi della/e centrale/i idroelettrica/che costituente/i l’intervento, comprendente tutti i documenti previsti dagli articoli 24-32 del D.P.R. 207/2010, in formato cartaceo e in formato digitale, su supporto ottico (cd-rom o DVD) non riscrivibile; tutti i documenti dovranno essere salvati in formato PDF e dovranno corrispondere a quelli prodotti in formato cartaceo. In caso di discordanza, faranno fede esclusivamente i documenti prodotti in formato cartaceo.
- 10.2- il progetto definitivo da presentare nell’**Offerta tecnica**, sulla base del Progetto di fattibilità tecnico-economico e dei relativi allegati, compreso il Capitolato prestazionale, posti a base di gara, deve essere redatto in modo adeguato, completo e idoneo all’ottenimento dei seguenti atti di assenso ove necessari:
 - parere di conformità in materia di prevenzione incendi ex articolo 3 del D.P.R. n. 151 del 2011;
 - autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004;
 - permesso di costruire o altro atto analogo di natura edilizia urbanistica;
 - V.I.A. di cui all’articolo 5, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 152/2006;
 - verifica positiva ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs.50/2016;

10.3- Elementi e sub elementi di valutazione:

	Elementi e sub-elementi	sub-peso	peso
1.	Completezza della documentazione progettuale:		5
2.	Pregio ingegneristico e qualità delle soluzioni tecnologiche e costruttive adottate:		35
	<i>l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:</i>	<i>di cui:</i>	
2.a	- Innovazione delle componenti impiantistiche	10	
2.b	- Sistemi di automazione, di telecontrollo e trasmissione dati	10	
2.c	- Qualità delle soluzioni tecnologiche	5	
2.d	- Durabilità e ciclo di vita utile degli impianti:	10	
3.	pregio ambientale: caratteristiche ambientali e paesaggistiche		10
	<i>l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:</i>	<i>di cui:</i>	
3.a	- Inserimento paesaggistico ambientale:	5	
3.b	- Mitigazione degli impatti dell'infrastruttura sul contesto:	5	
4.	Organizzazione logistica dei lavori e del cantiere:		5
5.	Piano di gestione e manutenzione: proposte che consentono una maggior facilità di mantenimento in efficienza nonché una maggior economia nelle medesime:.....		10
	<i>l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:</i>	<i>di cui:</i>	
5.a	- Facilità di manutenzione, periodica, predittiva, su guasto ecc.:	6	
5.b	- Sistemi di monitoraggio delle manutenzioni:	4	

10.4- Modalità di presentazione della Relazione.

- a) il progetto definitivo da presentare nell'**Offerta tecnica deve essere corredato**, per quanto non desumibile dalla documentazione progettuale, da una relazione, che illustri separatamente e ordinatamente (per capitoli distinti) gli elementi di valutazione di cui alla precedente tabella, suddivisi nei relativi sub-elementi, con esplicito rinvio alla documentazione costituente il progetto definitivo offerto in modo da individuarne immediatamente il contesto e il contenuto; tale relazione deve essere composta preferibilmente da non più di 30 (trenta) facciate in formato A4, con non più di 40 (quaranta) righe per facciata e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; non sono computati nelle pagine le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alla relazione;
- b) disposizioni in merito alle formalità della documentazione:
 - b.1) le relazioni devono essere sottoscritte dall'offerente su ogni foglio; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
 - b.2) gli elaborati grafici devono essere preferibilmente di dimensioni non superiori al formato ISO A0 e devono essere sottoscritti dall'offerente e dal progettista;
 - b.3) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, deve essere sottoscritta con le modalità di cui ai precedenti punti sub. e.1) e sub. e.2), da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

11. OFFERTA DI PREZZO (Peso 35)

11.1- CONTENUTO DELLA "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA"

- La "BUSTA C - Offerta economica" dovrà contenere al suo interno l'offerta economica, **sull'incasso lordo annuo derivante dai proventi per la vendita dell'energia e dalle tariffe incentivanti riconosciute sulla base delle tariffe ai sensi del DM 23/06/2016** (nel caso di emanazione di nuovi decreti incentivanti le percentuali offerte in sede di gara saranno applicate sul reale incasso lordo delle centrali derivante dalle nuove tariffe), per la concessione dei diritti di cui al Bando ed al presente Disciplinare, in competente bollo del valore di euro 16,00. Tale busta, chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, dovrà recare ben chiara l'intestazione del concorrente e la dicitura "BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA". L'offerta economica, redatta mediante dichiarazione di **percentuale**, dovrà essere espressa in cifre e in lettere, in caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la percentuale più favorevole al concedente.

- La dichiarazione dell'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da persona abilitata a farlo ai sensi di legge; nel caso in cui l'offerta sia formulata da un raggruppamento temporaneo di imprese, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.

- La **mancata sottoscrizione** dell'offerta economica determina l'inesistenza della medesima e, di conseguenza, **comporta l'esclusione del concorrente**.

- L'offerta può essere sottoscritta anche dal "procuratore/i" della società ed in tal caso va allegata copia della relativa

procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. Tali documenti non dovranno essere allegati all'offerta economica qualora già inseriti nella documentazione amministrativa.

- L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di almeno 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa. Il Consorzio si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento, motivato, di detto termine.

- **L'offerta dovrà essere espressa utilizzando un massimo di tre decimali.** In caso di indicazione di un numero di decimali superiore a tre si considereranno validi solo i primi tre decimali.

- Nel calcolo del punteggio economico tutti i conteggi saranno effettuati tenendo conto di tre cifre decimali, arrotondate per eccesso, qualora il quarto decimale sia pari o superiore a cinque o per difetto, se inferiore.

12. CONTENUTO DELLA "BUSTA D – DICHIARAZIONE DI PREFERENZA"

I concorrenti che partecipano a più di **una** gara, dovranno inserire nella **"BUSTA D"** la dichiarazione dell'ordine di preferenza degli interventi, che assumerà nel caso in cui risultasse aggiudicatario di un numero maggiore di interventi, rispetto a quelli fissati dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 51, comma 3, D.lgs. 50/2016. È fatta salva la possibilità di aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di interventi superiore al numero massimo previsto, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione, ovvero l'assenza di altri offerenti e/o offerte valide, non consenta l'aggiudicazione dell'appalto.

13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte del Consorzio.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte contenenti eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella lex specialis di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

Il Consorzio si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico. In tal caso il Consorzio provvederà a comunicarlo a tutte le imprese offerenti. Nel caso in cui vi siano due o più offerte che abbiano ricevuto il medesimo punteggio si procederà, direttamente in seduta pubblica, all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Poiché contemporaneamente al presente avviso, come già precedentemente ribadito, sono pubblicate altre sette gare, per l'aggiudicazione di interventi di impianti aventi caratteristiche simili a quelle oggetto della presente procedura, ai sensi dell'art. 51, comma 3, D.Lgs 50/2016, questa Amministrazione ha limitato a **1 (uno)** il numero massimo degli interventi che possono essere aggiudicati ad un medesimo offerente. Qualora un concorrente risultasse aggiudicatario di un numero maggiore di interventi, l'affidamento avverrà con riferimento alle preferenze manifestate con la dichiarazione da inserire nella **"BUSTA D"** di cui sopra. L'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di interventi superiore al numero massimo previsto, sarà consentito solo qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione, ovvero l'assenza di altri offerenti e/o offerte valide, non consenta l'aggiudicazione dell'appalto.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il Consorzio né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre le imprese partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari ad almeno 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

13.1- Valutazione della «Offerta Tecnica»

13.1.1 Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dell'Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come segue:

a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati all'articolo 10.3, numeri 1, 2, 3, 4 e 5, in base alla documentazione contenuta nella busta dell'Offerta Tecnica. Gli aspetti delle Offerte Tecniche che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui alla lettera a), non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco. In ogni caso la valutazione è basata sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'Offerta Tecnica:

- 1) **Completezza della documentazione progettuale, di cui al punto 10.3), numero 1, del presente disciplinare:** la migliore rispondenza della documentazione progettuale agli elaborati previsti per il progetto definitivo, completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici. Congruenza tra tavole grafiche e relazioni tecniche, univoca definizione dell'opera negli elaborati grafici, nelle relazioni e nei capitolati;

- 2) **pregio ingegneristico, di cui al punto 10.3), numero 2, del presente disciplinare:** Innovazioni delle componenti impiantistiche: le più innovative, pregevoli e significative soluzioni ingegneristiche proposte, con riferimento alla progettazione ed esecuzione degli impianti tecnici e delle altre componenti costruttive ed alla curabilità del ciclo di vita;
- 3) **pregio ambientale, di cui al punto 10.3), numero 3, del presente disciplinare:** il più coerente inserimento paesaggistico e ambientale, le più significative, innovative ed efficaci misure di mitigazione dell'infrastruttura rispetto alla situazione del contesto;
- 4) **Organizzazione e logistica del cantiere, di cui al punto 10.4), numero 4, del presente disciplinare:** la migliore organizzazione e programmazione delle lavorazioni del cantiere volte a minimizzare i rischi interferenti.
- 5) **Piano di gestione e manutenzione, di cui al punto 10.5), numero 5, del presente disciplinare:** la maggior facilità di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, anche con riferimento alle manutenzioni periodiche, predittive, su guasto, a chiamata, di emergenza, di sostituzione, anche in relazione al contenimento dei costi; le soluzioni progettuali e costruttive che consentono il monitoraggio delle manutenzioni;
- b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Esempio di valori	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- c) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure per ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:

$V(a) i = P_i / P_{max}$	
dove:	
$V(a) i$	è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all'elemento (i) tra tutte le offerte;

- d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il sub-peso o per il peso previsto all'articolo 10.3;
- e) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.
- f) per l'elemento/gli elementi suddiviso/i in sub-elementi, se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo elemento suddiviso in sub-elementi, il valore massimo del peso dell'elemento medesimo, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento.

13.1.2. Riparametrazione della «Offerta Tecnica»:

- a) anche nel caso che nessuna Offerta Tecnica ottenga come punteggio totale il valore massimo della somma dei pesi previsti per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica, non è effettuata alcuna riparametrazione, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull'autonomia dei singoli elementi di valutazione;

- b) non sono ammesse le Offerte Tecniche che, prima della eventuale riparametrazione di cui alla lettera a), non raggiungano complessivamente il punteggio minimo di **35 (trentacinque)** su **65 (sessantacinque)**; in tal caso la busta dell'Offerta Economica non viene aperta.

13.2. Valutazione della «Offerta Economica»

13.2.1.Elemento Prezzo:

- a) l'elemento prezzo di cui al **punto 11.1), del presente disciplinare**, ai soli fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio è costituito dalla percentuale da applicare **sull'incasso lordo annuo derivante dai proventi per la vendita dell'energia e dalle tariffe incentivanti riconosciute sulla base delle tariffe ai sensi del DM 23/06/2016** (nel caso di emanazione di nuovi decreti incentivanti le percentuali offerte in sede di gara saranno applicate sul reale incasso lordo delle centrali derivante dalle nuove tariffe);
- b) alla percentuale sul prezzo:
- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile pari a zero;
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a) i = 0,6 + (1 - 0,6) * P_i / P_{max}$$

dove:

V(a) i	è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
0,6	Fattore di correzione
P _i	è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
P _{max}	è la media (o la somma) del valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all'elemento (i) tra tutte le offerte;

ATTENZIONE:

1. Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, l'elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara, saranno tempestivamente pubblicate sul sito internet del Consorzio: "www.bradanometaponto.it", Sezione Bandi e Gare d'appalto. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.
2. Di tutte le sedute, sia pubbliche che riservate, sarà redatto apposito verbale contenente indicazione di tutte le operazioni compiute.
3. Il Consorzio, al fine di assicurare la segretezza e integrità delle offerte presentate, conserverà le medesime in apposito armadio chiuso a chiave e/o in apposito vano anch'esso chiuso a chiave.
4. Durante tutte le operazioni di gara il Consorzio può invitare i concorrenti, ove necessario, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

14. CAPO 6 - FASE DI GARA

14.1. Apertura della gara

14.1.1.Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
 - delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'**Offerta Tecnica**;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse;
 - dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
- alle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 de 2016;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo;

- se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul sito web della stazione appaltante;
- la Stazione appaltante provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste dell'**Offerta Tecnica** e le buste dell'**Offerta Economica** nella stanza/armadio/cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto che presiede il seggio di gara o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a verbale.

14.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

L'apertura della prima seduta di gara è stabilita presso:

Ente	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto				
Indirizzo	Via Annunziatella		num.	64	
CAP	75100	Località	MATERA		Prov. MT
Alle ore: vedi bando di gara			del giorno: vedi bando di gara		

oppure, in caso di impedimento, in altro luogo, altre data e ora, comunicati agli offerenti con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il presidente del seggio di gara provvede:

- a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza, preferibilmente in ordine di arrivo;
- b) a verificare, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'**Offerta Tecnica**, della busta dell'**Offerta Economica** e della busta delle **Preferenze** e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne in modo univoco con i relativi plichi;
- c) ad apporre, sulle buste dell'**Offerta Tecnica**, accanto ad ogni numero una lettera in sequenza coerente con la precedente numerazione, secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.»;
- d) ad apporre all'esterno delle buste di cui alla lettera b) la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le stesse buste sul banco degli incanti.

14.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente.

14.2. Cause di esclusione in fase di ammissione

14.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d'invio:

- a) è pervenuto dopo il termine perentorio previsto nel bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
- b) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difforni da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- c) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- d) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento;
- e) non reca all'esterno l'indicazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;

- f) non contiene la busta dell'**Offerta Tecnica** o la busta dell'**Offerta Economica** o della dichiarazione di Preferenza, qualora il concorrente abbia partecipato a più gare, oppure contiene l'**Offerta Economica** fuori dalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
- g) la cui busta interna dell'**Offerta Economica** presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili.

14.2.2.Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta dell'**Offerta Tecnica**, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui all'articolo 14.1.3;
- b) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), o hanno effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio di cui all'articolo 14.2.4;
- c) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;

14.2.3.Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva di esclusione ai sensi del successivo articolo 14.2.4, gli offerenti che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione, ne hanno omissa la presentazione;

Si precisa che, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare nel caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, il concorrente che vi ha dato causa dovrà pagare, in favore di questa stazione appaltante, la sanzione pecuniaria di € **6.505,00** pari all'uno per mille del valore della gara. In tal caso questo Ente assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. **La sanzione pecuniaria è dovuta esclusivamente nel caso di regolarizzazione.**

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali questo Ente ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

14.3.1.Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

14.4. Gestione della «Offerta Tecnica»

14.4.1.Apertura della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice, ferma restando l'applicazione dell'articolo 14.1.1, lettera d):

- a) procede, in **seduta pubblica**, all'apertura delle buste dell'**Offerta Tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell'**Offerta Tecnica**;
- c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

14.4.2.Esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'**Offerta Tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui agli articoli 13.1.1 e 13.1.2;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi,

commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto;

- c) in ogni occasione di sospensione o conclusione parziale delle sedute riservate, il presidente della Commissione giudicatrice provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste dell'**Offerta Tecnica** nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità propria o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a verbale.

14.4.3. Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche**, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
- b) ad effettuare le verifiche di cui all'articolo 13.1.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte Tecniche**;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'**Offerta Tecnica** sono allegate al verbale;

14.4.4. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'**Offerta Tecnica**, le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, salvo che la stessa offerta sia riconducibile con certezza all'offerente;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità;

14.5. Gestione della «Offerta Economica»

14.5.1. Apertura della «Offerta Economica»

La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui all'articolo 13.4.1, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, in **seduta pubblica**, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente articolo 14.4.3, lettera b), relativa alle **Offerte Tecniche**, constatata e fa constatare l'integrità delle buste dell'**Offerta Economica** contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo articolo 14.5.2;
- f) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura.

14.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della **«Offerta Economica»**, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso in aumento; oppure che recano l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 14.5.1, lettera d);
--- che contengono sostituzioni o correzioni alle quantità predeterminate dalla Stazione appaltante, oppure prevedono la soppressione, l'introduzione o l'aggiunta di una o più voci di lavorazioni.

14.5.3. Valutazione della «Offerta Economica»

La Commissione giudicatrice, possibilmente senza soluzione di continuità, procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi dell'articolo 14.2.1 per il peso previsto all'articolo 11,

14.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria

La Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede:

- a) alla somma dei punteggi già assegnati alle **Offerte Tecniche** di cui all'articolo 14.4.2, lettera c), con il punteggio dell'**Offerta Economica** e temporale di cui all'articolo 14.5.4;
- b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- d) ad archiviare in luogo protetto le buste dell'**Offerta Tecnica** e le buste dell'**Offerta Economica** nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale, oppure consegna gli atti al responsabile del procedimento, verbalizzando tale adempimento.

Qualora un concorrente risultasse aggiudicatario di un numero maggiore di interventi, l'affidamento avverrà con riferimento alle preferenze manifestate con la dichiarazione inserita nella "**BUSTA D**". L'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di interventi superiore al numero massimo previsto, sarà consentito solo qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione, ovvero l'assenza di altri offerenti e/o offerte valide, non consenta l'aggiudicazione dell'appalto.

N.B. Il contenuto della busta D deve essere uguale per tutte le gare a cui si partecipa, pena l'esclusione.

14.5.5 Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che ottengono contemporaneamente:
 - un punteggio relativo all'elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a **28** su 100);
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, prima dell'eventuale riparametrazione del punteggio dell'**Offerta Tecnica**, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a **52** su 100);
- b) che appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione giudicatrice:
 - sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.4.1, con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo;
 - archivia in luogo protetto le buste interne dell'**Offerta Tecnica** e dell'**Offerta Economica** nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale;
 - rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse, con le modalità e nei termini di cui al D.Lgs 50/2016;
- d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione giudicatrice proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta; dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

15. AGGIUDICAZIONE

15.1. Verbalì

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbalì, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, oggetto di esame ai sensi dell'articolo 14.2.6, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

15.2. Aggiudicazione provvisoria:

- a) l'aggiudicazione provvisoria avviene a favore dell'offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria di cui all'articolo 14.5.5;
- b) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- c) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera d);
 - alla comprova del possesso dei requisiti di ordine speciale, relativamente all'aggiudicatario e all'offerente che segue in graduatoria, salvo che ricorrano le condizioni per le quali tale verifica può essere omessa;
 - nella stessa occasione la Stazione appaltante può procedere alla comprova dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.

15.3. Aggiudicazione definitiva

15.3.1. Provvedimento di aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 15.2, lettera d), e, in tal caso, assorbe l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria. In ogni caso l'aggiudicazione definitiva:

- a) non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e all'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del codice;
- c) deve dare atto, qualora non sia già stato fatto in sede di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria, dell'assenza delle condizioni ostative all'attuazione del progetto esecutivo come integrato dall'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario.

15.3.2. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione definitiva:

- a) l'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario, eventualmente adeguata nell'ambito dei procedimenti di cui alla lettera c), costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'appalto; i vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell'**Offerta Tecnica** presentata dall'aggiudicatario e restano invariati anche dopo la conclusione dei procedimenti di cui alla lettera c);
- b) fermo restando quanto previsto all'articolo 15.3.1, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è altresì subordinata:
 - all'ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti l'intervento e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, con riferimento al progetto definitivo offerto dall'aggiudicatario, alla sua verifica positiva;
 - alla successiva approvazione dello stesso progetto definitivo da parte del competente organo della Stazione appaltante;
- c) nell'ambito dei procedimenti di cui alla lettera b) sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), previa redazione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), ai sensi degli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dei pertinenti allegati allo stesso decreto legislativo, con la conclusione favorevole e le relative pubblicazioni sia endoprocedimentali che finali;
 - le procedure espropriative e le occupazioni di suolo, temporanee e definitive, previa redazione del pertinente piano particellare;
 - gli atti di assenso, comunque denominati, comprese le autorizzazioni di natura ambientale e paesaggistica, anche nell'ambito di una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
 - il parere igienico sanitario dei competenti organi regionali ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001;
 - il parere di conformità del Comando dei Vigili del Fuoco in materia di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 151 del 2011;
 - il parere della competente Soprintendenza ai Beni e alle attività culturali, ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004;
 - l'esclusione dalla bonifica bellica ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
 - le autorizzazioni o gli atti di assenso alla gestione delle terre e rocce da scavo, previa redazione di un adeguato piano di gestione, coerente con l'**Offerta** delle terre di scavo;
- d) gli adempimenti di cui alla lettera c), a integrale cura e spese dell'aggiudicatario, devono tener conto e recepire i contenuti dell'**Offerta Tecnica** dello stesso aggiudicatario; resta fermo che l'aggiudicatario deve

provvedere con tempestività ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni imposte dalle diverse autorità competenti, nel corso dei procedimenti di cui alla lettera b), senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso aggiudicatario; se quest'ultimo non adegua il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, non si procede alla stipula del contratto, si procede alla revoca dell'aggiudicazione definitiva;

15.3.3. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione definitiva

- a) l'aggiudicazione definitiva è comunicata a tutti gli offerenti ed è resa nota con le pubblicazioni previste dal decreto legislativo 50/2016.
- b) la Stazione appaltante può:
 - procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa cauzione provvisoria;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
- c) l'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

16. STIPULA DEL CONTRATTO

16.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

16.1.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto da stipulare tra il Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri ed il Concessionario non può essere rogato prima:

- a) che l'aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 16.1 diventi efficace ai sensi degli articoli 15.3.1 e 15.3.2;
- b) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni;
- c) dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 / di cui all'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo;
- d) dell'approvazione, da parte della Stazione appaltante, del progetto definitivo presentato dall'aggiudicatario nell'ambito dell'**Offerta tecnica**, eventualmente adeguato nell'ambito degli adempimenti di cui all'articolo 15.3.2, lettera b).

16.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010;
- c) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
 - la cauzione definitiva non inferiore al 10% dell'importo del contratto, ex art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - la polizza assicurativa "all risk" contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile per le fasi di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti;
 - la polizza assicurativa contro i rischi di progettazione;
- d) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- e) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- f) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;

- g) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo, i danni per la perdita dell'incentivo di cui al D.M. 23.06.2016 e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

16.2. Adempimenti contrattuali

16.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna

Su ordine di servizio del Responsabile unico del procedimento l'aggiudicatario deve procedere alla redazione del progetto esecutivo, in conformità a quanto previsto all'articolo 15.5.2. La consegna dei lavori può avvenire solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante.

16.2.2. Adempimenti per la consegna

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
- dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
 - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) la sottoscrizione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

17. CONDIZIONI E NORME DI RIFERIMENTO

Con la semplice partecipazione alla procedura di gara, ogni concorrente implicitamente ammette, assumendosene la relativa conseguente responsabilità:

1. di aver preso conoscenza del presente Disciplinare;
2. di avere accertato la possibilità di progettare, realizzare e gestire le centrali idroelettriche nelle aree oggetto di concessione;
3. di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze e gli elementi che possono influire sulla realizzazione dell'intervento;
4. di aver preso atto dello stato della rete di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica esistente e della necessità di collegamento alla cabina ENEL;
5. di aver preso atto del contesto in cui si inseriscono le aree oggetto della presente procedura;
6. di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;
7. di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle possibili condizioni di rischio dell'area oggetto della presente procedura;
8. di aver considerato, nella formulazione dell'offerta, che la realizzazione delle centrali idroelettriche necessita del preventivo rilascio da parte degli enti competenti, a sua cura e spese, dei titoli autorizzativi e delle concessioni previste dalla normativa vigente.
9. di essere edotto che il termine ultimo per dare funzionanti le centrali di che trattasi è fissato al 30.11.2017 e della loro entrata in esercizio per il 31.12.2017 al fine di usufruire degli incentivi di cui al D.M. 23.06.2016 e

che pertanto, nessun danno potrà essere richiesto al Consorzio Alta Val D'agri dal Concessionario anche e soprattutto in relazione alle opere eseguite, rimanendo tutto a proprio carico.

18. RISERVE

Il Consorzio si riserva l'insindacabile facoltà di:

1. non dare corso all'aggiudicazione, sia provvisoria che definitiva, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere;
2. procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per il Consorzio;
3. aggiudicare la concessione scorrendo la graduatoria definitiva, anche negoziando l'offerta, nel caso in cui fosse revocata l'aggiudicazione al primo classificato.

19. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Oltre agli oneri di cui al Bando ed al presente Disciplinare, sono a carico del Concessionario gli oneri e gli obblighi seguenti:

1. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nell'attività oggetto della procedura;
2. assicurare la conformità dello sviluppo delle attività ai progetti di realizzazione delle centrali idroelettriche;
3. predisporre tutta la documentazione necessaria alle verifiche da parte della Stazione appaltante e degli Enti preposti per quanto di rispettiva competenza.

20. DIVIETO DI CESSIONE E SOCIETÀ DI PROGETTO

E' vietato al Concessionario cedere ad altri il diritto di uso delle opere consortili e gli altri eventuali diritti di cui al presente Bando di gara e/o l'esecuzione e gestione di tutta o di parte dei lavori oggetto degli accordi contrattuali, se non previa domanda e conseguente autorizzazione del Consorzio, ferma restando la responsabilità economica in solido della società partecipante. L'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche di tipo consortile, finalizzata alla realizzazione e/o alla gestione delle centrali idroelettriche, con capitale sociale minimo pari a € 10.000,00. La società così costituita subentra all'aggiudicatario nel rapporto contrattuale senza necessità di approvazione o autorizzazione da parte del Consorzio. Tale subentro, tuttavia, non costituisce cessione di contratto.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione delle eventuali controversie che potessero sorgere tra le parti si ricorrerà esclusivamente al Giudice competente per territorio, con esclusione di qualsivoglia competenza arbitrale. Foro competente è quello di Matera.

22. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il Consorzio fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti:

1. **Finalità del trattamento:** i dati forniti vengono acquisiti dal Consorzio per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura e in particolare delle capacità amministrative e tecnico economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione dell'appalto nonché per l'aggiudicazione e gli adempimenti di legge. I dati forniti dall'aggiudicatario sono acquisiti dal Consorzio ai fini della stipula del contratto e per gli adempimenti ad essa connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso.
2. **Natura del conferimento:** il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Consorzio potrebbe determinare l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la decadenza dell'aggiudicazione.
3. **Modalità del trattamento dei dati:** il trattamento dei dati sarà effettuato dal Consorzio in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
4. **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:** i dati potranno essere comunicati:
 - a. al personale del Consorzio;
 - b. a collaboratori autonomi, professionisti e consulenti che prestino attività di consulenza al Consorzio in ordine al presente procedimento o per studi di settore o fini statistici;
 - c. al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente o aggiudicatario;
 - d. agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara ai sensi della L. 241/1990 (salvo quanto stabilito dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016);I dati conferiti dal concorrente, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara e il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet "www.bradanometaponto.it".
5. **Diritti del concorrente interessato:** al concorrente, in qualità di interessato, sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

6. **Titolare del trattamento:** titolare del trattamento è il Consorzio.

24. ULTERIORI INFORMAZIONI

La presente procedura è indetta dal Consorzio in intestazione, Ente Pubblico Economico e Consorzio di bonifica di 1^ categoria costituito con R.D. 19/08/1932 quale Ente delegato ad espletare la gara di che trattasi, dal Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri. Il Contratto verrà stipulato tra Il Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri ed il Concessionario.

Responsabile del Procedimento per la procedura di gara e sino alla ratifica, è il Dott. Michele Mazziotta, dipendente del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto.

RESTA INTESO CHE:

- Il Consorzio non è tenuto a corrispondere compenso alcuno, né rimborso spese, ai soggetti concorrenti per la documentazione presentata in sede concorsuale, né per la progettazione eseguita ai fini della partecipazione alla procedura.
- Tutta la documentazione e gli elaborati progettuali presentati a corredo dell'offerta rimarranno in possesso del Consorzio e non saranno restituiti ai concorrenti.
- Il Consorzio, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva secondo le disposizioni di cui agli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016.
- Il contratto sarà stipulato mediante atto Pubblico notarile con spese interamente a carico del Concessionario.
- Nessun risarcimento potrà essere richiesto dal Consorzio al Concessionario in caso di risoluzione del contratto per l'impossibilità di realizzare gli impianti idroelettrici dovuta al mancato trasferimento al Concessionario dei titoli autorizzativi intestati al Consorzio e/o per il mancato ottenimento dei titoli autorizzativi per la costruzione e gestione degli impianti (i.e. concessione di derivazione, autorizzazione unica e/o PAS) e per la realizzazione della linea di collegamento alla Rete Elettrica Nazionale e/o per il mancato inserimento degli impianti nella graduatoria in posizione utile per l'ottenimento degli incentivi di cui al D.M. 23/06/2016 e/o per l'ipotesi che esso sia sostituito da un nuovo Decreto Ministeriale che stabilisca la riduzione in misura superiore al 10% degli incentivi ora previsti dal ridetto Decreto.
- Il Consorzio dichiara sin d'ora che il corrispettivo per la concessione dei diritti di cui al Bando ed al Disciplinare di gara sarà proporzionalmente ridotto qualora sia possibile realizzare solo alcuni degli impianti idroelettrici previsti dalla *lex specialis* di gara.

Allegati:

Progetto di fattibilità tecnico-economica;

All. A al disciplinare di gara;

All. B al disciplinare di gara;

All. C al disciplinare di gara;

All. D al disciplinare di gara

All. Modello Offerta Economica;

All. 5 Stima della producibilità.

Schema contratto

_____, ____/____/2016

Il